

## **REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DIRITTI FONDAMENTALI**

### **Art. 1 - Istituzione del Laboratorio Diritti Fondamentali**

Il presente Regolamento disciplina la posizione in seno alla Fondazione Collegio Carlo Alberto del Laboratorio dei Diritti Fondamentali (già Unità di ricerca dell'Istituto Universitario di Studi Europei di Torino) (di seguito "LDF") .

LDF ha sede presso la Fondazione Collegio Carlo Alberto (di seguito la "Fondazione") e utilizza locali e attrezzature della stessa. Esso si avvale del personale tecnico e/o amministrativo messo a disposizione dalla Fondazione.

### **Art. 2 – Scopo istitutivo di LDF**

LDF è un'entità organizzativa della Fondazione finalizzata alla ricerca nel campo dei diritti fondamentali. LDF si propone di esaminare lo stato dei diritti umani fondamentali e le condizioni che li rendono «concreti e effettivi e non teorici e illusori» nella realtà italiana ed europea.

Lo scopo dell'attività di LDF presuppone un approccio interdisciplinare nel lavoro di ricerca e la collaborazione degli operatori nei diversi settori in esame.

LDF non è dotato di personalità giuridica autonoma e opera, pertanto, entro i limiti delle entrate economiche come definite al successivo art. 3, in raccordo con i competenti organi della Fondazione e nel rispetto delle procedure per l'assunzione di atti e impegni che comportino oneri o responsabilità per la Fondazione.

Le risorse del LDF possono essere spese solo su proposta del Direttore Scientifico.

### **Art. 3 Risorse del LDF**

LDF opera unicamente a valere ed entro i limiti di:

- fondi ad esso espressamente destinati da soggetti esterni alla Fondazione, pubblici o privati,
- fondi derivanti da progetti di ricerca nazionali e/o internazionali, pubblici e/o privati dallo stesso condotti.

Tutti i fondi sopra indicati costituiscono le entrate economiche del LDF e verranno impiegati per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2 e per la copertura dei costi degli organismi di cui ai successivi articoli.

Nel bilancio della Fondazione viene costituito un fondo segregato denominato "Fondo LDF".

### **Art. 4 - Direttore Scientifico**

Il Direttore Scientifico è nominato dal Presidente della Fondazione, sentita la Compagnia di San Paolo, per un periodo rinnovabile di tre anni.

Il Direttore Scientifico è responsabile della proposta e dell'attuazione dei programmi del LDF e del coerente utilizzo dei fondi destinati al LDF, nonché del suo sviluppo, della collaborazione con altre istituzioni di ricerca e delle modalità di promozione e comunicazione verso l'esterno.

Il Direttore Scientifico predispone le proposte di conti previsionali e dei consuntivi e delle relative relazioni sull'attività.

Al Direttore Scientifico spetta un compenso definito d'intesa con il Presidente della Fondazione, che avrà preventivamente consultato la Compagnia di San Paolo, e il rimborso delle spese documentate legate all'attività svolta per il LDF.

#### **Art. 5 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento del LDF.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Presidente della Fondazione su proposta del Direttore Scientifico e rimangono in carica per un mandato di tre anni rinnovabili.

Ai membri del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica debitamente documentate.

Al Comitato Scientifico discute, emenda e approva il programma di attività proposto dal Direttore Scientifico e ne valuta i risultati.

Il Comitato Scientifico si riunisce con la presenza dei suoi componenti o tramite mezzi di telecomunicazione. Al Comitato Scientifico partecipa senza diritto di voto il Direttore Scientifico.

#### **Art. 6 –Esclusiva del LDF e raccordo con organi della Fondazione**

In considerazione dell'autonomia scientifica e organizzativa attribuita al LDF con il presente Regolamento, la Fondazione non potrà in essere atti o attività in contrasto con i temi d'interesse del LDF.

Il *Chief Scientist* e il *Managing Director* della Fondazione e il Direttore Scientifico del LDF collaboreranno reciprocamente per la più efficace organizzazione e gestione del LDF nel quadro del proprio scopo istitutivo e nell'ambito delle strategie della Fondazione.

#### **Art. 7 Scioglimento del LDF**

La Fondazione potrà deliberare lo scioglimento del LDF. Fermo restando l'onere di portare a compimento le attività intraprese, i fondi residui saranno destinati dalla Fondazione a scopi analoghi a quelli propri del LDF.

Nel caso di scioglimento del LDF in corso di mandato le cariche di componente del Comitato Scientifico e la carica di Direttore Scientifico cesseranno contestualmente senza diritto a indennizzo e salvo il diritto alla corresponsione di quanto maturato sino alla data di scioglimento.